

STATUTO

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC ITALIA

Approvato dal Comitato di Presidenza nazionale il 10 maggio 2007

Approvato dal Consiglio nazionale il 10 maggio 2007

Art. 1 - Costituzione

I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia¹ sono un'Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L'Associazione, opera nel rispetto dei principi della Legge 266/91, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo Dè Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

Art. 4 – Metodo

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3, l'Associazione intende:

- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- assicurare ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali;
- programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Art. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L'Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e Gruppi.

Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e amministrativa.

I Gruppi godono di autonomia organizzativa e amministrativa quando, in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale, si costituiscono con proprio atto costitutivo, si dotano di codice fiscale, gestiscono la propria attività attraverso l'organo assembleare nella duplice forma ordinaria e straordinaria, eleggono gli organi sociali e il proprio rappresentante legale, approvano il proprio bilancio annuale. In caso contrario rappresentano un'articolazione locale delle sezioni regionali, di cui fanno parte integrante.

L'eventuale statuto che il Gruppo intende adottare deve essere trasmesso, dopo attenta valutazione e verifica, dal Consiglio regionale al Consiglio nazionale, per l'approvazione dello stesso dal punto di vista della coerenza e congruità con le finalità e principi fondamentali dell'Associazione a livello nazionale.

¹ Associazione Internazionale delle "Carità" fondate da San Vincenzo dè Paoli.

All'Associazione Nazionale devono aderire, in qualità di affiliate, le organizzazioni autonome che svolgono Servizi Speciali e che condividano le finalità e i principi fondamentali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia.

Art. 6 – I Gruppi

Nucleo fondamentale dell'Associazione sono i Gruppi, operanti a livello locale.

Il Gruppo è l'articolazione locale dell'Associazione ed è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3. Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda ad un Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Ogni Gruppo, riunito in assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 7 – Livello cittadino e provinciale o diocesano

1. Se in una città operano quattro o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell'Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo. Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, eventualmente il Segretario e il Tesoriere.

2. Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 8 – Sezioni regionali

In ogni regione d'Italia, comprese quelle a statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione.

Organi delle sezioni regionali sono:

- l'Assemblea regionale
- il Consiglio regionale
- il Presidente regionale.

Art. 9 – Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è composta da tutti i gruppi della regione ed è convocata e presieduta dal Presidente regionale.

Essa si riunisce una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega di un altro membro avente diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto dai presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che entrano a far parte del Consiglio.

Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consultivo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall'Assemblea nazionale.

Il Consiglio ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente regionale per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio sottopone all'esame dell'assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali, messi a punto dal Tesoriere.

Art. 11 – Presidente regionale

Il Presidente regionale:

- promuove e anima la formazione e l'attività caritativa dei Gruppi della Regione;
- predispose la relazione annuale dell'attività stessa che sottopone al voto dell'Assemblea;
- rappresenta in seno al Consiglio nazionale i Gruppi della sua Regione;
- rappresenta la sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio delle attività di volontariato;
- convoca e presiede l'Assemblea regionale.

Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della sezione regionale.

Art. 12 – Organi nazionali

Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio nazionale
- il Comitato di presidenza nazionale
- il Presidente nazionale.

Art. 13 – Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale, costituita dai Presidenti regionali, provinciali e cittadini e dai rappresentanti legali dei gruppi dotati di autonomia, è convocata e presieduta dal Presidente nazionale e può essere ordinaria e straordinaria. Si riunisce una volta l'anno ed approva:

- la relazione delle attività dell'Associazione;
- i bilanci consuntivo e preventivo
- le linee di indirizzo dell'Associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e delle Norme Interne dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei ¾ degli associati.

Art. 14 – Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è formato dai Presidenti regionali, dai membri del Comitato di Presidenza nazionale di cui al successivo art. 15, nonché dal Segretario e dal Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.

2. E' presieduto e convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti regionali; in tal caso, il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

4 - Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

5 - Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:

- approvare il programma generale di attività predisposto dal Comitato di presidenza nazionale;
- approvare la relazione delle attività predisposta dal Comitato di presidenza nazionale;

- sottoporre all'esame dell'Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- eleggere il Presidente nazionale e i Vice Presidenti;
- eleggere i membri del Comitato di presidenza, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 – Comitato di Presidenza nazionale

1. Il Comitato di presidenza nazionale è composto dai membri eletti dal Consiglio nazionale: il Presidente nazionale, i Vice Presidenti nazionali, il Segretario e il Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.

2. Il Comitato di presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

- curare gli affari ordinari dell'Associazione;
- proporre le norme del funzionamento dell'Associazione;
- determinare il programma generale di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea nazionale;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Art. 16 – Il Presidente nazionale

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio nazionale e del Comitato di presidenza, è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nella stessa riunione vengono altresì eletti con le stesse modalità i Vice Presidenti.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione a livello nazionale;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di presidenza;
- promuove e anima la formazione e l'attività caritativa dell'Associazione;
- coordina l'organizzazione mantenendosi in contatto con i Presidenti regionali;
- predispose la relazione annuale dell'attività, che sottopone al voto dell'Assemblea
- rappresenta l'Associazione presso l'Associazione Internazionale delle Carità - AIC;
- cura i rapporti di carattere nazionale ed internazionale con altri Gruppi, Movimenti ed Associazioni.

3. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato di presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di presidenza.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- predispose il rendiconto di cassa e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio nazionale entro il mese di aprile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 19 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari

- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali

L'Associazione può disporre a livello nazionale delle entrate se specificamente destinate a tale livello o prive di qualsiasi destinazione.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 20 – Esercizio sociale

L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

Il bilancio viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno a livello di sezioni regionali e di Gruppi dotati di autonomia amministrativa e organizzativa.

L'approvazione del bilancio, a livello nazionale, viene effettuata dall'Assemblea nazionale in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 21 – Soci

I soci sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e prestano, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato.

L'ammissione a socio viene deliberata in assemblea dal Gruppo presso il quale è stata presentata la domanda e successivamente portata a conoscenza del Consiglio regionale.

Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali.

L'ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, delle Norme Interne e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

L'Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge 266/91.

Art. 22 – Obblighi e diritti dei volontari

I volontari hanno il diritto e l'obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

Art. 23 – Scioglimento e destinazione eventuale dei beni

Lo scioglimento viene approvato dall'Assemblea nazionale in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente nazionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più liquidatori dei beni sociali.

Tutto il patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto del presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato.